

STATUTO

IL FIORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA CADORNA 24

Numero REA: SP - 113599

Codice fiscale: 01256370113

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2007 - Statuto completo	2
--	---

2 di 40

	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo quello di offrire, tramite i propri soci e non , servizi	
	socio-sanitari e educativi, di cui all'art. 1, lett. a), della	
	legge 08 novembre 1991, n. 381, finalizzati a perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana e al-	
	l'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa potrà altresì fornire occasioni di lavoro in	
	favore dei propri soci e non al fine di migliorare ed elevare	
	le loro condizioni economiche e sociali.	
	I soci, inoltre, intendono perseguire, tramite la gestione in	
	forma associata delle attività, continuità di occupazione la-	
	vorativa, migliori condizioni sociali e professionali, realiz-	
	zando anche, attraverso il proprio lavoro, le finalità della	
	dottrina sociale della Chiesa cattolica e dei movimenti che ad	
	essa si riferiscono.	
	L'organizzazione del lavoro e la tutela dei soci lavoratori	
	viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in	
	materia, dallo statuto sociale e da apposito regolamento in-	
	terno redatto ai sensi della legge 03 aprile 2001, n. 142, che	
	dovrà disciplinare la tipologia dei rapporti che si intendono	

attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento, elaborato dal consiglio di amministrazione, dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci, e depositato entro trenta giorni dall'approvazione, presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

La cooperativa deve essere retta in ottemperanza ai principi della mutualità, con l'esclusione di ogni finalità speculativa, indirizzata con intento non lucrativo ad attività di utilità e solidarietà sociale.

A tale scopo, dovrà uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che individuano il concetto di mutualità.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la creazione di opportunità di lavoro per i propri soci lavoratori e non, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali, secondo le scelte e le modalità del lavoro, attraverso:

la gestione di servizi socio sanitari ed educativi che abbiano lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale.

Più in particolare si prefigge i seguenti scopi:

1. promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo

ruolo d'espressione e promozione dei vincoli della solidarietà, per servire in modo organico ed adeguato alla persona, con servizi ed interventi esplicati nell'ambito delle leggi nazionali e regionali concernenti l'assistenza socio-sanitaria, la cultura, l'attività scolastica ed interventi educativi in genere;

2. organizzare attività di promozione, nonché corsi di formazione e d'aggiornamento per operatori dei servizi socio-sanitari e dei relativi interventi;

3. rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile, anche in applicazione della Legge 01.06.1977, n. 285 ed eventuali modifiche ed integrazioni e successive;

4. promuovere o concorrere alla promozione dei servizi sociali, in collegamento con gli Enti pubblici per ovviare al rischio assistenziale del sistema attuale.

In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi:

- realizzazione di progetti finalizzati alla gestione di centri diurni e/o residenziali favore di persone diversamente abili e comunque bisognose d'assistenza nel settore dello svantaggio mentale e delle sue molteplici manifestazioni;

- realizzazione di progetti finalizzati alla gestione di case di riposo, asili nido, scuole materne, e comunità in genere;

- servizi di assistenza infermieristica e sanitaria e caratteristiche domiciliare oppure realizzati entro centri di servizio ap

	positamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici
	e privati;
	• istituzione e gestione di centri promozione di una permanen-
	te attività di studio e di ricerca attorno ai problemi cultu-
	rali e sociali che interessano la collettività;
	• istituzione e gestione di scuole d'ogni ordine e grado inte-
	grate ad attività educative o sociali o assistenziali comprese
	mense e servizi di pulizia;
	• servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione
	da fornirsi sia presso famiglie sia scuole o altre strutture
	d'accoglienza;
	• realizzazione e gestione corsi di conferenze e di lezioni e
	corsi d'orientamento scolastico e professionale, corsi per ti-
	rocinanti, attività di prevenzione;
	• realizzazione e gestione di progetti finalizzati a studi su
	argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;
	• attività di formazione e consulenza;
	• istituire borse lavoro, promuovere e gestire tirocini, sta-
	ges, work experiences, etc.;
	• istituire borse di studio;
	• promozione del servizio civile regionale e statale
	• attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità
	locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevo-
	le e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone
	in stato di bisogno, emarginazione e persone a rischio;

	• attività d'assistenza domiciliare;	
	• servizi di trasporto di emergenza e non;	
	• stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, con Co-	
	operative e Consorzi per lo svolgimento dei servizi sociali	
	utili, Case di Riposo per Anziani, Istituti, Comunità, Pensio-	
	nati, Case Famiglia, Centri Sociali e di Medicina Sociale,	
	Centri Diurni, Centri Sociali d'Educazione permanente, Scuole	
	Materne, Elementari e Medie, Carceri Minorili, Case di Riedu-	
	cazione, Centri di Rieducazione, Centri di Disintossicazione,	
	Centri d'Animazione del Tempo Libero, Consultori Familiari,	
	Centri d'Assistenza per handicappati, Provveditorato agli Stu-	
	di, Enti Ospedalieri anche Psichiatrici;	
	• istituzione e gestione di Laboratori Artigianali per fini	
	terapeutici e riabilitativi.	
	La cooperativa, sempre nell'ambito della sua attività socio-	
	sanitaria ed educativa, potrà gestire centri ricettivi e ri-	
	creativi, concedere borse di studio, gestire sale di ritrovo,	
	di divertimento e d'animazione, palestre e campi sportivi, or-	
	ganizzare attività turistiche e culturali e svolgere ogni at-	
	tività, purché strumentale, connessa e comunque complementare	
	a quella di cui sopra.	
	La cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni attività affine o	
	strumentale a quelle sopra elencate e, comunque, connessa sul	
	piano organizzativo, di studio e di ricerca.	
	La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a ri	

	chiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessio-	
	ni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese	
	d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività	
	collaterali.	
	La cooperativa, senza che ciò costituisca attività prevalente	
	e nel rispetto delle norme di cui alla legge 05 luglio 1991,	
	n. 197, e delle altre disposizioni in materia, potrà compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque attinenti ai medesimi.	
	La cooperativa potrà, tra l'altro partecipare ad enti ed orga-	
	nismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolida-	
	re e sviluppare il movimento cooperativo ;	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, ai sensi della Legge 31/01/92 n.59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere participa-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricever prestiti sa soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività saranno definite con apposito re	

golamento approvato con decisione dei soci.

La cooperativa può operare anche con terzi.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto la maggiore età e che esercitino arti e/o mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e/o che per la loro capacità effettiva di lavoro possano concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

E' altresì ammesso personale tecnico amministrativo nella misura strettamente necessaria al funzionamento della società.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 11 della Legge 08.11.1991, n. 381 possono essere ammesse come soci persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con

la Cooperativa.

Art. 6 - Soci volontari

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà; il /loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. /

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in maniera complementare e non sostitutiva, nel rispetto dei parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute e	
	delle iscrizioni necessarie ai relativi albi;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	

criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico

e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-

teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro

dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-

liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-

carla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-

stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza

di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che

sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota

integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-

nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-

l'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese

di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione

dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de

gli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministrato

ri devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla

decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e
seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena
di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-
comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei
provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-
lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la
cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-
cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-
tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai
superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re

sponsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
verso la Società gli eredi del socio defunto.	
TITOLO IV	
SOCI SOVVENTORI	
Art. 16 - Soci sovventori	
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
te trasferibili del valore di Euro 500,00 (euro cinquecen-	
to/00) ciascuna.	
Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
socio potrà vendere a chiunque.	

	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-
	l'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento
	della comunicazione.
	Art. 19 - Deliberazione di emissione
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori
	sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci
	ordinari;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al
	momento dell'emissione.
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il

terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

22 di 40

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione « entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale », ovvero « entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto

della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio ».

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima

prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 - Ristorni

L'assemblea, per proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

1. integrazione dei compensi;
2. aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto

pongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci
e del Presidente del Collegio sindacale o dell'Addetto al con-
trollo contabile;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-
l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),
c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base
del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'ar-
ticolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e),
oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-
mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-
tanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante delibe-
razione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

**Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o
consenso espresso per iscritto**

	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, potranno essere	
	adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi	
	con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	• l'argomento oggetto della decisione;	
	• il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	• l'indicazione dei soci consenzienti;	
	• l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;	
	• la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	• l'argomento della decisione;	
	• il contenuto della decisione;	
	• il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure

	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di
	soci che rappresentano « almeno un terzo dei voti spettanti a
	tutti i soci », le decisioni dei soci debbono essere adottate
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo
	collegiale.
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-
	tera, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordi-
	ne del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-
	verso da quello della prima.
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-
	ranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nomina-
	ti.
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-
	te informato.
	Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
	dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.
	Art. 29 - Votazioni
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
	Art. 30 - Voto
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-
	che potranno avere un massimo di cinque voti come appresso
	specificato: un voto per ciascun socio più un voto per ogni
	diecimila euro di capitale (senza computare le frazioni). Per
	i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo
	comma.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-
	re o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civi-
	le.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La nomina dell'Organo amministrativo non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centoottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale (se nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-

luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei so

ci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio (se nominato) il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale (se nominato), determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 - Rappresentanza

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i

35 di 40

citato dal collegio sindacale o da uno dei componenti del collegio medesimo.

Resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data d'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per il compenso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2409-quater del codice civile.

I poteri, i compiti e le responsabilità del revisore addetto al controllo contabile sono quelli stabiliti dalla legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio; c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac

	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si
	estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione
	della domanda di adesione.
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione
	alla clausola di cui al comma precedente.
	Art. 40 - Arbitri e procedimento
	Gli Arbitri sono in numero di:
	• uno, per le controversie di valore inferiore ad euro cin-
	quantamila. Ai fini della determinazione del valore della con-
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati
	i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di proce-
	dura civile;
	• tre, per le altre controversie.
	Gli Arbitri sono scelti tra i laureati in discipline economi-
	che e giuridiche e sono nominati dal Presidente del Consiglio
	Notarile.
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire

di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono
dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli
diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-
rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente
ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-
to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-
minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività
mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione
dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo

	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se
	verranno costituiti.
	Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
	e devoluzione
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.
	Art. 46 - Rinvio
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
	prevalente.
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-
	nente la « disciplina delle società cooperative », a norma
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le « norme
	delle società a responsabilità limitata ».
	F.to MASCOLO Roberto
	F.to REBECCHI Pierpaolo
	F.to CACCAMO Loredana
	F.to LAZZONI Alessandro
	F.to TASSI Lorenzo
	F.to CENERELLI Marzia
	F.to CANTONI Matteo